

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2267/90 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 1990

che fissa, per la campagna 1990/1991, gli importi regolatori applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 123, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 480/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo degli importi regolatori applicabili agli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna (\*), in particolare l'articolo 11,

considerando che l'applicazione delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 480/86 rende necessaria la fissazione degli importi regolatori, segnatamente in base ai prezzi rilevati sul mercato spagnolo e sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'articolo 123, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione prevede la riscossione di un importo regolatore per i vini da tavola; che ai fini dell'applicazione di tale misura comune occorre determinare i vini da tavola considerati in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola;

considerando che non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 123, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione; che non è pertanto giustificata la fissazione di importi regolatori applicabili ai prodotti del settore vitivinicolo diversi dal vino da tavola;

considerando che è opportuno precisare che i codici utilizzati per gli importi regolatori sono quelli della nomenclatura combinata, istituiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

n. 1672/89 (?); che i codici addizionali sono definiti nelle tabelle dell'appendice dell'allegato del presente regolamento e che il numero delle tabelle indicato si riferisce al capitolo corrispondente alle prime due cifre delle voci della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1990/1991, gli importi regolatori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 480/86 sono fissati per i prodotti indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Al fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III.

L'importo regolatore ad essi applicabile è quello previsto rispettivamente per i vini da tavola con i quali sono in relazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2.  
(\*) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(?) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.